

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 15

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione, Todde

il 10 maggio 2024 del

Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali

TESTO INVIATO AL PARERE DEL CAL

Quarta e Quinta Commissione – seduta congiunta del 18 giugno 2024

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge ha la finalità di garantire che lo sviluppo e la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili avvenga in un contesto di tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. In questo senso l'articolo 9 della Costituzione, prevede che sia la Repubblica e quindi, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, anche le Regioni ad adoperarsi al fine di garantire la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

L'articolo 1 individua tra le finalità del presente disegno di legge quella di garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali in ossequio a un principio generale di leale collaborazione tra la Regione Sardegna e lo Stato nel rispetto della competenza regionale in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica. A tal fine, il disegno di legge detta una disciplina transitoria, in quanto ancorata all'approvazione della legge regionale sull'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.) e al successivo, e necessario, adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale e comunque per un periodo non superiore ai 18 mesi.

Infatti, nel rispetto della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, in assenza dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, recante la disciplina dei criteri generali per l'individuazione delle aree idonee, a cui dovrebbe far seguito una successiva legge regionale recante una disciplina di dettaglio della materia, la Regione ha la necessità inderogabile di garantire la salvaguardia del proprio patrimonio

paesaggistico e ambientale nel rispetto anche del recente, ma ormai consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui le Regioni possono legiferare in materia di tutela ambientale nella misura in cui innalzano i requisiti e i livelli di tutela dell'ambiente rispetto alla normativa nazionale.

L'urgenza del presente disegno di legge risiede proprio nella inderogabile necessità, per la Regione, di poter programmare l'utilizzo e il consumo del suolo, al fine di scongiurare l'irreversibilità dei potenziali impatti derivanti dall'installazione, costruzione, realizzazione o avviamento di nuovi, ovvero ulteriori, impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

A tal fine, l'articolo 2, prevede l'attivazione delle cosiddette clausole di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente che, nelle more dell'emanazione dei decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n.199 del 2021, dell'approvazione della suddetta legge regionale sull'individuazione delle aree idonee e del conseguente adeguamento, completamento e aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale, nel rispetto delle competenze regionali in materia di redazione e approvazione dei piani territoriali paesistici ai sensi all'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), hanno la finalità di garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali.

Le suddette norme di salvaguardia consistono nel divieto di realizzare nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti a concessione o autorizzazione non ancora concessi o autorizzati, sia nel caso in cui, al momento dell'approvazione del presente disegno di legge, siano ancora in corso le procedure autorizzative ovvero di concessione.

Sono fatte salve, rispetto alle norme di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e quelli ricompresi nelle comunità energetiche di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo. La ratio dell'esclusione di queste due particolari tipologie di impianto consiste nella volontà del legislatore regionale di non pregiudicare la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili la cui produzione sia finalizzata all'autoconsumo variamente disciplinato. Infatti, l'inderogabile urgenza e necessità di intervenire in materia di occupazione del suolo da parte di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili risiede nel rischio di eventuali pregiudizi irreversibili rispetto alla tutela e alla salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente per fini speculativi. Sicché, in un'ottica di comparazione degli interessi di tutela del paesaggio e dell'ambiente e di perseguimento degli obiettivi comunitari e internazionali in materia di decarbonizzazione e passaggio alle fonti rinnovabili, è pacifico prevedere che gli impianti di cui all'articolo 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 anche considerando i limiti di potenza previsti dalle rispettive discipline, siano esclusi dall'applicazione delle norme di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del presente disegno di legge.

Inoltre, il comma 4 dell'articolo 2, al fine di addivenire quanto prima all'approvazione dei decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la disciplina dei criteri generali di individuazione delle aree idonee di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e della conseguente approvazione della legge regionale di dettaglio di cui al comma 4 dell'articolo 20, del medesimo decreto legislativo, da mandato alla Giunta regionale di attivare tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente, in ossequio al principio di leale collaborazione, per favorire l'approvazione della normativa nazionale e regionale. Contestualmente, il medesimo comma da mandato alla Giunta regionale per modificare, aggiornare e adeguare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano Paesaggistico Regionale.

Infine, gli articoli 3 e 4 del presente disegno di legge concernono le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore della legge.

NUOVO TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE DA PROGETTO SARDEGNA/COMITATI

Art. 1

Finalità

1. La presente legge reca:

a) norme generali e d'inquadramento organico degli impianti di produzione, distribuzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili atte a favorire una transizione energetica giusta con l'abbandono dell'utilizzo di fonti fossili secondo gli obiettivi previsti dalle norme europee e nazionali.

b) norme urgenti per garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente anche in rapporto all'articolo 9 della Costituzione e ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo regolato e armonico degli impianti di produzione, **distribuzione** e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili in armonia con le peculiarità e la conservazione del territorio regionale, nel rispetto della competenza regionale di redazione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ai sensi all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), in ossequio al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto della competenza regionale in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, primo comma, lettera e) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione Sardegna) **e nel rispetto della facoltà della Regione di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione Sardegna).**

2. Per le finalità di cui al comma 1, **lett. a)** la presente legge detta disposizioni **atte alla**

predisposizione della norma di attuazione dell'art. 4, primo comma, lett. e (produzione e distribuzione dell'energia elettrica) dello Statuto, al fine di specificare l'esatta ripartizione delle competenze tra Stato e Regione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, lett b) la presente legge detta disposizioni di carattere transitorio, al fine di scongiurare l'irreversibilità degli impatti sul territorio regionale derivanti dalle attività di realizzazione, installazione ovvero avviamento di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili in assenza di un aggiornamento e completamento della pianificazione paesaggistica.

Art. 1 bis

Norma di attuazione dello Statuto

1. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 56 primo comma della Legge costituzionale 3 del 1948, propone, attraverso i propri rappresentanti in seno alla Commissione paritetica, una norma di attuazione dell'art. 4 lettera e) dello Statuto (Legge costituzionale 3 1948) della Regione Autonoma della Sardegna.
2. La proposta della Giunta Regionale, di cui sono latori i propri rappresentanti nella Commissione paritetica, di una norma di attuazione dell'art. 4 lettera e) dello Statuto, deve contenere i seguenti principi:
 - a) Lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna esercitano le rispettive funzioni legislative in materia di produzione e distribuzione dell'energia in armonia tra loro, nel rispetto dei comuni obiettivi di sicurezza ambientale e della transizione energetica e di tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni;
 - b) Lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna stabiliscono d'intesa tra loro i livelli produttivi di energia da fonti rinnovabili da realizzare in ambito regionale, tenuto conto dell' effettivo fabbisogno della comunità

regionale per la piena transizione energetica, della situazione di insularità ovvero della sua esclusione dalle grandi reti infrastrutturali nazionali ed europee e la conseguente effettiva difficoltà all'esportazione di energia elettrica prodotta in esubero rispetto al fabbisogno regionale.

- c) La Regione Sardegna individua i luoghi in cui installare gli impianti nel territorio regionale e gli impianti di produzione di eolico off-shore, fino a concorrenza dei livelli produttivi previsti, e rilascia le relative autorizzazioni.
- d) Nello stabilire i livelli di produzione di energia da fonti rinnovabili lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna tengono conto di un attento bilanciamento dei diversi obiettivi di tutela di cui all'art. 9 della Costituzione, in particolare delle peculiari caratteristiche del paesaggio e della straordinaria presenza, diffusa in tutto il territorio della Regione, di beni archeologici e culturali. Particolare attenzione dovrà essere posta per salvaguardia al patrimonio archeologico delle domus de janas e dei nuraghi testimonianza unica della civiltà nuragica, per la quale sono in corso le procedure per il riconoscimento come patrimonio dell'umanità.
- e) Ai sensi dell'art. 43 della Costituzione la Regione riserva ai fini di pubblica utilità e d'interesse generale una quota parte pari ad almeno un terzo della potenza di di impianti di energia rinnovabile da installare, come previsto dal successivo articolo 1 quater.
- f) La Regione Autonoma della Sardegna può, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, per incentivare la diffusione della produzione di energie rinnovabili.

Art. 1 ter

Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Capacità massima installabile

1. Ai sensi dell'art 5 dello Statuto speciale della Regione Sardegna, l'obiettivo di 6,2 GWp di installazioni di nuovi impianti, di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto interministeriale, adottato in attuazione dell'articolo 20, comma 1, del D. Lgs 199/2021, deve intendersi come limite massimo, Tenuto conto, in particolare:

- a. della situazione di insularità della Regione Sardegna e della sua esclusione dalle grandi reti infrastrutturali nazionali ed europee;

- b. della oggettiva difficoltà all'esportazione di energia elettrica prodotta in esubero rispetto al fabbisogno della comunità regionale per la piena transizione energetica per i consumi elettrici;

- c. delle peculiari caratteristiche del paesaggio e della straordinaria presenza, diffusa in tutto il territorio della Regione, del patrimonio archeologico delle domus de janas e dei nuraghi, testimonianza unica di una civiltà protagonista della storia del mediterraneo, per la quale sono in corso le procedure per il riconoscimento come patrimonio dell'umanità, e la cui tutela e valorizzazione è al centro del Piano Regionale di Sviluppo.

Art. 1 quater

Riserva ai fini di utilità pubblica

1. Ai sensi dell'art. 43 della Costituzione la Regione riserva ai fini di pubblica utilità e di interesse generale una quota parte pari ad almeno un terzo della potenza degli impianti di energia rinnovabile da installare al fine di perseguire le finalità di:
 - a. soddisfare le necessità energetiche dell'intero sistema pubblico.

- b. Soddisfare le esigenze energetiche del sistema idrico integrato con lo scopo della riduzione dei costi dell'acqua per l'uso civile, agricolo e industriale.
- c. Ridurre i costi della energia destinata agli usi civili, anche attraverso il sostegno alle comunità energetiche locali e territoriali.
- d. Ridurre i costi dell'energia destinata al sistema produttivo regionale e al miglioramento della competitività.

Art. 1 quinquies

Ente sardo per l'energia (ESE)

1. La Regione Autonoma della Sardegna riconosce l'energia prodotta in Sardegna da fonti rinnovabili, quale patrimonio da promuovere e tutelare in quanto risorsa di alto valore ambientale ed economico; considera altresì l'accesso diffuso e sostenibile a queste fonti di energia quale diritto individuale e collettivo dei cittadini della Sardegna.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro 60 giorni dalla promulgazione della presente legge, presenta al Consiglio Regionale un disegno di legge per costituire l'Ente Sardo Energia (ESE), quale ente strumentale, con lo scopo di realizzare, condurre e gestire impianti di produzione energetica nell'ambito del territorio della Sardegna.
3. Il DdL della Giunta dovrà prevedere che l'Ente Sardo Energia (ESE) abbia personalità giuridica di diritto pubblico, sia dotato di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale e sia sottoposto ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali). L'Ente subentrerà nella gestione di tutti gli impianti di produzione da energie rinnovabili di proprietà regionale, anche se affidati ad altri enti o agenzia, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario di questi ultimi. Dovrà inoltre prevedere

anche un organo di governo, costituito da un Consiglio d'amministrazione composto da tre profili in possesso di alta qualificazione ed esperienza in materia di produzione e distribuzione di energia, di gestione di servizi pubblici e multi utility, di cui, due nominati dalla Giunta regionale, uno dei quali con funzioni di Presidente, e uno nominato dal Consiglio delle Autonomie Locali.

Art. 2

Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio

1. In attesa dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), nonché ~~dell'aggiornamento, — adeguamento — e completamento,~~ dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) delle aree interne e comunque per un periodo non superiore a ~~18 mesi~~ 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i seguenti ambiti territoriali sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili:
 - a) zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F, G e H, di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3;
 - b) aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 394 del 1991 nonché aree equivalenti

- istituite dall'ordinamento regionale;
- c) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971);
 - d) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS) e Zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale;
 - e) aree incluse nella Rete natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
 - f) aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette oppure aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali e dalla direttiva 92/43/CEE del 1992;
 - g) aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, nel rispetto dell'articolo 12, comma 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);
 - h) aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (PAI) adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
 - i) aree che distano meno di 7 chilometri da beni culturali, oppure di 1500 metri per le isole minori, individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

- (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- j) le seguenti aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
 2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche per i territori elevati sui laghi;
 3. aree prospicienti a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 4. aree montuose per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare;
 5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
 7. zone gravate da usi civici;
 8. zone di interesse archeologico;
- k) le seguenti aree così come individuate ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. fascia costiera;
 2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;
 3. campi dunari e sistemi di spiaggia;
 4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare;
 5. grotte e caverne;
 6. monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);
 7. zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 8. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
 9. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat

- prioritari, ai sensi della direttiva 43/92/CEE del 1992;
10. aree che distano meno di 2 chilometri in linea d'aria da alberi monumentali;
 11. aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, compresa la fascia di tutela;
 12. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione;
 13. aree caratterizzate da insediamenti storici così come definiti dall'ordinamento regionale;
- l) aree che distano meno di 7 km in linea d'aria, oppure 1500 metri per le isole minori, da impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati ~~e per i quali sia stata presentata istanza per l'avvio della relativa procedura di autorizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.~~ La distanza è calcolata a partire dal punto più vicino del perimetro considerato per la misura dell'estensione.
2. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1 trovano applicazione anche se nelle aree individuate dal comma 1 sono in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, procedure di autorizzazione di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili.
3. Sono esclusi dall'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al comma 1:
- a) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili che non comportano consumo di suolo e, limitatamente alle zone omogenee H di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U, purché destinati all'autoconsumo o alla valorizzazione del compendio in chiave di sostenibilità ambientale;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o ~~di revamping~~ di impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili;
 - c) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021, gli impianti ricadenti nelle comunità energetiche di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- d) gli impianti ubicati nelle aree libere di lotti già urbanizzati e edificati all'entrata in vigore della presente legge sulla base di un piano attuativo, ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee D e G di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U;
 - e) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili previsti all'interno di progetti aventi ad oggetto il trasporto pubblico sostenibile;
 - f) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili integrati all'interno di progetti per la realizzazione di opere pubbliche.
4. ~~Ai fini di cui al comma 1 e per adeguare contestualmente i suoi contenuti all'approvazione della legge regionale sulle aree idonee ai sensi del comma 4 dell'articolo 20, del decreto legislativo n. 199 del 2021, la~~ Giunta regionale adotta l'aggiornamento al Piano paesaggistico regionale (PPR) **delle zone interne entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge. **Entro lo stesso termine la Giunta regionale adotta la legge sulle aree idonee, in coerenza con il Piano paesaggistico** nonché avvia con la massima urgenza, secondo il principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione e nelle sedi istituzionali competenti, tutte le iniziative previste dalla normativa vigente per garantire e favorire la celere approvazione dei decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021 e della conseguente legge regionale sulle aree idonee ai sensi del comma 4 del medesimo decreto legislativo. **Entro gli stessi termini la Giunta regionale aggiorna il Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS), di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2022, n. 15 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006).**

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).